Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 21 giugno 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. **40.000** - Semestrale L. **22.000** - Trimestrale L. **12.000**
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

1979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 169 DEL 21 GIUGNO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 20 marzo 1979 per il rimborso di speciali certificati di credito 10 % 1976/1987 e 1977/1987 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Fondo dotazione ENAL); 2) Speciali certificati di credito 10 % 1976/1987 (Fondo dotazione EFIM); 3) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Finanziamento piccole medie imprese industriali); 4) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Attuazione interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno); 5) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Attività e disciplina dell'EGAM); 6) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Ulteriore aumento del capitale GEPI); 7) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'ENEL); 8) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'EAGAT); 9) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Interventi urgenti negli aeroporti); 10) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'ENEL); 11) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'ENEL). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(3466)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 10 marzo 1979 per il rimborso di speciali certificati di credito 10 % 1977/1988 e 1978/1988 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 (Contributo speciale EGAM); 2) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 (Soppressione dell'EGAM); 3) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Rilancio dell'economia; 4) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Interventi straordinari nel Mezzogiorno); 5) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Interventi urgenti negli aeroporti); 6) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Soppressione dell'EGAM); 7) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Rilancio dell'economia); 8) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Fondo dotazione dell'EAGAT); 9) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Ricostruzione zone terremotate nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto); 10) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Apporto dello Stato al Fondo Sociale). — Serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione.

(3467)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **1080**.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del libero Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nel titolo del capo VI e negli articoli 22 e 24 la dizione « personale amministrativo ed ausiliario » muta in « personale di amministrazione, ausiliario e tecnico ».

Sono abrogati, con il conseguente spostamento della numerazione, gli articoli 34, 35 e 36; l'art. 37, con numerazione cambiata, è inserito dopo gli articoli relativi alle scuole di specializzazione.

La tabella *C*, allegata allo statuto, è abrogata e sostituita con la seguente:

TABELLA C

Qualifiche	Parametro	Anni di permanenza	Numero dei posti
Carriera direttiva			
Direttore amministrativo aggiunto	530	—	1
	487	7	
	455	5	
	426	5	
	387	2	
Direttore di sezione	307	—	1
Consigliere	257	4	
	190	6 (mesi)	
Carriera di concetto delle segreterie			
Segretario capo	370	—	1
Segretario principale	297	—	1
	255	5	
Segretario	218	—	2
	178	4	
	160	2	
Carriera di concetto di ragioneria			
Ragioniere capo	370	—	1
Ragioniere principale	297	—	
	255	5	
Ragioniere	218	—	—
	178	4	
	160	2	
Carriera di concetto del personale delle biblioteche			
Aiuto bibliotecario capo	370	—	1
Aiuto bibliotecario principale	297	—	—
	255	5	
Aiuto bibliotecario	218	—	—
	178	4	
	160	2	
Carriera esecutiva del personale amministrativo			
Coadiutore	245	—	3
	213	3	
	183	5	
	163	2	
	133	4	
	120	2	
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori			
Tecnico coadiutore capo	370	—	1
Tecnico coadiutore	302	—	3
	260	5	
	227	5	
	188	4	
	160	1	
Carriera esecutiva del personale tecnico			
Tecnico	245	—	3
	218	6	
	188	5	
	168	4	
	143	4	
	128	2	
Carriera ausiliaria			
Usciere	165	—	6
	143	6	
	133	4	

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1979
Registro n. 46 *Istruzione, foglio n.* 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. **1081.**

Costituzione del Consorzio nazionale fra le cooperative del settore impianti denominato Coopimpianti, in Bologna.

N. 1081. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene costituito il Consorzio nazionale fra le cooperative del settore impianti denominato Coopimpianti, in Bologna, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1979
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 72

DECRETO-LEGGE 19 giugno 1979, n. **207.**

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonchè dei termini di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, nella considerazione che il programma di ricostruzione del Friuli non è stato ancora ultimato, alla proroga dei termini relativi ad alcune agevolazioni tributarie e contributive a suo tempo disposte in favore delle popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1979 previsto dall'art. 3-*ter* della legge 4 agosto 1977, n. 500, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

La sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, disposta dall'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, è concessa nella stessa misura a favore delle imprese e dei soggetti ivi indicati per altri sei mesi a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1979, ovvero dal periodo successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio altresì disposto dal summenzionato art. 1, secondo comma, del precitato decreto-legge.

Art. 3.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'art. 7 e del primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, dell'art. 19 della legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché dell'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi ed altri oneri, nel termine massimo di un settennio a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — SCOTTI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1979
Atti di Governo, registro n. 21, *foglio n.* 40

DECRETO-LEGGE 19 giugno 1979, n. **208.**

Modificazioni alla legge 3 gennaio 1978, n. 3, concernente norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 3;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme che consentano di evitare che le elezioni dei consigli comunali e provinciali derivanti da motivi diversi dalla scadenza debbano aver luogo nei mesi estivi o invernali, nei quali l'affluenza alle urne è resa difficoltosa dai lavori stagionali o dalle condizioni climatiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, è sostituito dal seguente:

La data delle elezioni dei consigli comunali e dei consigli provinciali per motivi diversi dalla scadenza è fissata dai prefetti a norma dell'art. 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, non oltre novanta giorni

dal verificarsi delle condizioni che rendono necessarie le elezioni e, comunque, dalla sostituzione, anche provvisoria, dei consigli con commissari. Tale termine può essere ulteriormente prorogato, a cura dei prefetti, al fine di fare svolgere dette elezioni in una domenica compresa nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno successivi.

Art. 2.

Al fine di cui al precedente articolo, le elezioni già indette per una data successiva al 1° luglio 1979 sono revocate con decreto del prefetto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 41

DECRETO-LEGGE 19 giugno 1979, n. **209**.

Norme per la disciplina del trasferimento ai comuni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Ritenuta la perdurante necessità e l'urgenza di provvedere alla fissazione di principi e criteri generali per la legislazione regionale in materia di trasferimento ai comuni singoli o associati delle funzioni, del personale e dei beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di riforma dell'assistenza pubblica;

Ritenuta la concorrente necessità e urgenza di impedire che nel frattempo una serie di atti possano arrecare pregiudizio al patrimonio delle suddette istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro il 30 giugno 1980, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Sono escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B. comprese in una delle seguenti categorie:

1) che si tratti di istituzione avente struttura associativa. Tale struttura sussiste allorché ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati;

b) che l'amministrazione ed il governo della istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, nel senso che gli stessi eleggano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante;

c) che l'attività dell'ente si esplichi prevalentemente, a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci e con mezzi derivanti da atti di liberalità o da contributi dei soci. Le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie;

d) che il patrimonio risulti prevalentemente formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti dei soci;

2) che si tratti di istituzione promossa ed amministrata da privati, ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste allorché concorrono congiuntamente i seguenti elementi:

a) che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione dell'istituzione siano stati posti in essere da privati;

b) che almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante debba essere, sempre per disposizione statutaria, designata da privati e che, in tal caso, il presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione pubblica;

c) che il patrimonio risulti quasi esclusivamente costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio, antecedente al 31 dicembre 1978, in prevalenza con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenienza privata, e che comunque la istituzione non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore al 10% delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio, né abbia percepito rette a carico di pubbliche amministrazioni in misura superiore alla metà delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio;

3) che si tratti di istituzione di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

a) che l'attività istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiosi;

b) che risulti collegata ad una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto o di appartenenti a istituti religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, e mediante la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

Sono in ogni caso soppresse:

a) le I.P.A.B. il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati dai comuni, province, regioni o altri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per disposizione statutaria, una autorità religiosa o un suo

rappresentante. Sono altresì esclusi i seminari e le case di riposo per religiosi, le cappelle e le istituzioni di culto;

b) le I.P.A.B. già concentrate o amministrate dagli E.C.A.;

c) le I.P.A.B. che non esercitano attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.

Sono altresì escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B. che svolgono prevalentemente attività di istruzione ivi compresa quella prescolare.

Non rientrano nella disposizione di cui al comma precedente le I.P.A.B. l'attività delle quali consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero o orfanotrofi anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, ovvero le I.P.A.B. che svolgono attività di istruzione professionale, per le quali valgono in quanto applicabili le altre disposizioni del presente articolo.

I commi quinto e sesto dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1979.

Il comma settimo del citato art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 è sostituito dal seguente:

« La legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzioni in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati e a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi articoli 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. soppresse, ai sensi del presente decreto, e disciplina, altresì, l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo ».

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante o altro componente dell'organo collegiale deliberante delle I.P.A.B. interessate alla esclusione del trasferimento, presenta alla regione e ai comuni interessati, domanda per l'applicazione del presente decreto, fornendo gli elementi utili ai fini della esclusione.

Entro i successivi trenta giorni i comuni interessati fanno pervenire le proprie osservazioni alla regione.

Entro i successivi sessanta giorni, le regioni, anche in assenza delle comunicazioni dei comuni di cui al precedente comma, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede immediatamente a trasmetterle alla commissione parlamentare di cui al comma successivo, le proposte di esclusione dal trasferimento o di soppressione con riferimento alle domande presentate.

Entro il 31 marzo 1980 una commissione parlamentare, formata da dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sulla base delle designazioni dei gruppi parlamentari, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il parere sulle proposte delle regioni.

Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, provvede in conformità del parere della commissione parlamentare, prescindendo da esso ove non sia pervenuto nel termine suindicato.

Le I.P.A.B. così escluse dal trasferimento ai comuni, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina, ad eccezione di quelle cui al comma quarto che conservano la loro natura pubblica.

Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al precedente ottavo comma, entro il termine ivi prescritto, le I.P.A.B. sono soppresse e trasferite ai comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il trasferimento ai comuni dei beni, delle funzioni e del personale per le I.P.A.B. soppresse decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che accerta il difetto delle condizioni previste per l'inquadramento delle I.P.A.B. in una delle categorie di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero dalla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la domanda di esclusione dalla soppressione ove la domanda medesima non sia stata presentata.

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentita la regione interessata e su parere della commissione di cui all'articolo precedente, dichiara quali delle I.P.A.B. comprese negli elenchi di cui al sesto e settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, svolgono prevalentemente attività di istruzione ai sensi dei commi quarto e quinto del precedente articolo.

Con proprio decreto, sempre sentita la regione interessata e su parere della suddetta commissione parlamentare, conferma altresì gli elenchi di cui sopra per la parte relativa alle I.P.A.B. non svolgenti attività prevalentemente di istruzione, salvo per quelle I.P.A.B. nei cui confronti risulti la non inquadrabilità nelle categorie elencate ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma del precedente articolo.

Ai fini della esclusione dal trasferimento alle regioni delle I.P.A.B. interregionali di cui alla annotazione apposta alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano i criteri di cui al presente decreto.

Art. 3.

I divieti disciplinati dal primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, hanno applicazione, per le I.P.A.B. non comprese nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sino alla data di emanazione del decreto di cui al dodicesimo comma del precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 42

DECRETO-LEGGE 19 giugno 1979, n. **210.**

Proroga della sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa prevista dall'art. 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323, con il quale è stata disposta la sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa fino al 5 luglio 1979;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente la sospensione del suddetto obbligo, in considerazione del mutamento della situazione epidemiologica sia in Italia che nel resto del mondo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323, è prorogato per un periodo di due anni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **211.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma alla stessa facoltà dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma del 31 ottobre 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università di Firenze;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze del 3 novembre 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare della facoltà omonima al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di clinica medica generale e terapia medica I dell'Università di Parma risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Marisa Di Donato in Mantovani e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università di Firenze;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma con decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Marisa Di Donato in Mantovani, alla cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare della facoltà omonima dell'Università di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1979
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1979, n. **212.**

Modalità di coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sull'applicazione delle direttive particolari concernenti l'omologazione comunitaria dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 72 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge che prevede l'emanazione delle modalità di coordinamento delle attribuzioni riconosciute dalla medesima legge alle amministrazioni interessate all'attuazione delle direttive comunitarie;

Ritenuta la necessità di dettare le norme di applicazione delle suddette disposizioni;

Riconosciuta altresì l'esigenza di regolamentare l'attuazione di quanto stabilito all'art. 2 della predetta legge circa ispezioni e controlli di competenza delle amministrazioni sopra specificate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un comitato interministeriale per il coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulle direttive particolari del Consiglio delle Comunità europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, in connessione anche con le norme vigenti in materia di omologazione nazionale prevista dall'art. 72 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente art. 1 è composto da:

un funzionario con qualifica di dirigente generale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designato dal Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente;

quattro funzionari con qualifica dirigenziale designati ciascuno dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale, quali membri effettivi;

quattro funzionari con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata designati ciascuno dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale, quali membri supplenti.

Salvo i casi di assenza dei membri effettivi, i membri supplenti partecipano ai lavori del comitato con voto consultivo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni presidenziali sono svolte dal membro effettivo designato dal Ministero dei trasporti; in tale evenienza il membro supplente designato dallo stesso Ministero partecipa con voto deliberativo.

Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che vi provvede con un funzionario con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata.

La nomina dei componenti del comitato è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno nel quale può essere prevista la facoltà di avvalersi di esperti, anche estranei all'amministrazione statale.

Art. 3.

Il comitato di cui al precedente art. 1 decide all'unanimità dei suoi componenti con voto deliberativo in merito a:

1) il coordinamento dei rapporti tra le amministrazioni preposte alla vigilanza dell'applicazione delle direttive particolari;

2) l'esercizio del controllo della produzione da parte delle amministrazioni interessate ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 572.

Laddove sorgano conflitti di competenza tra i Ministeri interessati, il comitato esprime un parere da sottoporre alle determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il comitato di cui al precedente art. 1 formula a maggioranza pareri e proposte su:

1) le modalità di attuazione delle direttive particolari CEE ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, anche in relazione alla possibilità di rendere obbligatorie le prescrizioni tecniche delle medesime direttive, a norma di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 9 della stessa legge n. 572/1977;

2) le modalità di attuazione delle prescrizioni tecniche sulla base degli studi effettuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 572/1977.

Art. 5.

Al comitato di cui al precedente art. 1, anche in connessione con le norme vigenti in materia di omologazione nazionale prevista dall'art. 72 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono attribuiti i compiti già affidati al comitato per l'omologazione delle macchine agricole di cui al decreto interministeriale 16 ottobre 1974 e precisamente:

a) coordinare le attività inerenti all'omologazione delle macchine agricole ai fini della circolazione su strada, dell'impiego agricolo e della prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da disposizioni nazionali o internazionali;

b) esaminare e formulare proposte sulle questioni generali relative all'omologazione delle macchine agricole;

c) esprimere parere in merito alla idoneità delle attrezzature degli enti che possono essere autorizzati all'effettuazione delle prescritte prove e verifiche su prototipi o su singoli esemplari di macchine agricole;

d) esprimere parere preventivo in ordine alle convenzione relative al regolamento dei rapporti tra le categorie interessate e gli enti interessati di cui al punto *c*);

e) formulare proposte di aggiornamento e di perfezionamento delle metodologie per l'esecuzione delle verifiche o delle prove concernenti l'omologazione delle macchine agricole previste dalla legislazione vigente;

f) assolvere tutti gli altri compiti che, in connessione al servizio dell'omologazione delle macchine agricole e alle norme relative alla circolazione su strada, possono essergli affidati dalle amministrazioni interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRETI — NICOLAZZI — MARCORA — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Trasferimento alle regioni dei beni e del personale, ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra soppressa con legge 21 ottobre 1978, n. 641.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti la legge 17 agosto 1974, n. 386, il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, la legge 29 giugno 1977, n. 349 e la legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all'art. 1-*bis* stabilisce, tra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Visto il conforme parere della commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 7 marzo 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 117, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio della soppressa O.N.I.G. di cui all'allegata tabella *A* è trasferito alle regioni nel cui territorio è situato.

Il patrimonio di cui alla allegata tabella *B* è trasferito alle regioni nel cui territorio è situato, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il patrimonio di cui alla allegata tabella *C* è amministrato dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I beni mobiliari di cui alla allegata tabella *D* sono attribuiti all'ufficio liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi dell'art. 1-*novies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Il personale in servizio, in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, presso le strutture operative periferiche della soppressa O.N.I.G., sito nel territorio delle regioni a statuto ordinario e adibito alle funzioni di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) dell'art. 1 e dell'art. 11 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, di cui alla allegata tabella *E*, è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, alle regioni nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Al personale della sede centrale della soppressa O.N.I.G., adibito alle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, e individuato in cinque unità, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 122.

L'amministrazione del personale indicato nei precedenti commi, fino alla data dell'effettiva messa a disposizione delle regioni o di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e comunque entro il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'ente, con onere a carico del bilancio dell'O.N.I.G.

Il personale in servizio presso le strutture operative periferiche dell'O.N.I.G., site nel territorio delle regioni a statuto speciale, adibito alle funzioni indicate al primo comma del presente articolo, di cui alla allegata tabella *F*, continua a svolgere la propria attività presso le strutture medesime alle dipendenze dell'organo di liquidazione fino e non oltre la data del 31 marzo 1979 e dell'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 successivamente a tale data e fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.

Art. 3.

I beni ed il personale non contemplati dagli articoli 1 e 2 del presente decreto sono disciplinati dagli articoli 65, 67 e 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

L'ammontare delle entrate dell'O.N.I.G., necessarie per l'assolvimento delle funzioni indicate al primo comma del precedente art. 2, è determinato in complessive lire 2.288.386.000.

Art. 5.

In applicazione dell'art. 1-*bis*, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela già esercitati dalla soppressa O.N.I.G. sono attribuite:

a) all'A.N.M.I.G. (Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra) per quanto riguarda i mutilati e invalidi di guerra;

b) all'A.N.F.C.D.G. (Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra) per quanto riguarda le vedove e gli orfani dei militari per causa di guerra od equiparati;

c) all'A.N.V.C.G. (Associazione nazionale vittime civili di guerra) per quanto riguarda i mutilati ed invalidi civili per causa di guerra e gli orfani dei caduti civili per causa di guerra od equiparati;

d) all'U.N.M.S. (Unione nazionale mutilati per servizio) per quanto riguarda i mutilati e invalidi per servizio ed i familiari dei caduti per servizio od equiparati.

Art. 6.

Nelle regioni a statuto speciale le funzioni amministrative della soppressa O.N.I.G., indicate nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, continuano ad essere esercitate, mediante ufficio stralcio, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 7.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1979
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 391

(5726)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1979.

Valore e caratteristiche di una serie di due francobolli celebrativi del 50° anniversario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 876, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1979, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'aduanza n. 1450 del 20 dicembre 1978;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi del 50° anniversario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nei valori da L. 170 e L. 220.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; tiratura: dieci milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari; policromia (quattro colori).

Le vignette sono così costituite: su fondini diversi, realizzati con riproduzioni di francobolli stampati dall'Istituto Poligrafico dello Stato, sono riportate, per il valore da L. 170, una veduta in prospettiva dell'edificio sede dell'Istituto e, per il valore da L. 220, una macchina utilizzata nel 1929 per la stampa di francobolli in rotocalco.

Sui due francobolli compaiono la leggenda « ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 50 ANNI DI FRANCOBOLLI », la parola « ITALIA » e l'indicazione dei rispettivi valori, « 170 » e « 220 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1979

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1979
Registro n. 17 *Poste, foglio n.* 310

(5193)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SAMET - Società azionaria metallurgica S.p.a., in Romano d'Ezzelino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta SAMET - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), con effetto dal 28 marzo 1977;

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1978, 11 maggio 1978 e 10 luglio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SAMET - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(5576)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Diurophan » nella confezione tubetto 20 compresse da g 0,5, della ditta Pharma ligure, in Genova. (Decreto di revoca n. 5458/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 giugno 1957 con il quale venne registrata al n. 12703 la specialità medicinale denominata « Diurophan » nella confezione tubetto × 20 compresse da g 0,5 a nome della ditta « Pharma ligure » con sede in Genova, via Fabio Filzi, 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Diurophan » nella confezione tubetto × 20 compresse da g 0,5 registrata al n. 12703 in data 26 giugno 1957 a nome della ditta « Pharma ligure » con sede in Genova, via Fabio Filzi, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4937)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mexase » nella confezione 20 confetti, della ditta Ciba-Geigy, in Origgio. (Decreto di revoca n. 5459/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 11 dicembre 1968 e 18 giugno 1969, con i quali venne registrata al n. 21197 la specialità medicinale denominata « Mexase » nella confezione 20 confetti a nome della ditta Ciba-Geigy S.p.a. con sede Origgio (Varese) preparata nell'officina comune della ditta Ciba-Geigy, Geigy e Zyma sita in Crescenzago (Milano);

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, in relazione alla presenza del cliochinolo nell'associazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mexase » nella confezione 20 confetti, registrata al n. 21197 in data 11 dicembre 1968 e 19 giugno 1969 a nome della ditta Ciba-Geigy, con sede in Origgio (Varese).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4938)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brenta, in Bassano del Grappa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 aprile 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Brenta, di Bassano del Grappa (Vicenza), con effetto dal 1° novembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1977, 25 ottobre 1977 e 11 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brenta, di Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(5566)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1979.

Iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'associazione denominata « Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - A.P.O.C. - Salerno ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, che in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto l'atto in data 12 settembre 1978, per notaio E. Rosapepe, rep. n. 108862, con il quale è stata costituita la « Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - A.P.O.C. - Salerno », con sede in Salerno, corso Garibaldi, 194;

Vista la domanda in data 26 febbraio 1979, con la quale l'associazione denominata « Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - A.P.O.C. - Salerno », con sede in Salerno, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che la medesima associazione ha prodotto, ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno, con nota n. 3599 del 23 marzo 1979;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli nella seduta del 12 aprile 1979;

Considerato che l'Associazione è in possesso dei requisiti richiesti dalla sopracitata legge n. 622/67 e del relativo regolamento di esecuzione per poter fruire dei benefici in essa previsti;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - A.P.O.C. - Salerno », con sede in Salerno, corso Garibaldi, 194, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Ministro: MARCORA

(4662)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dal Consorzio utenti energia elettrica, in Casteldelci.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687457 in data 2 marzo 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; nei confronti dell'impresa elettrica esercitata dal Consorzio utenti energia elettrica, con sede in comune di Casteldelci (Pesaro), frazione Senatello;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla suddetta impresa elettrica negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977, convalidati dall'UTIF di Ancona, dai quali risulta che l'impresa negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata dall'ENEL e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa elettrica suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Vista la comunicazione in data 26 agosto 1963, con la quale il Consorzio utenti energia elettrica ha fatto conoscere i dati di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 19 dicembre 1962) relativi agli impianti esercitati dall'impresa elettrica;

Ritenuto che il Consorzio utenti energia elettrica rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica Consorzio utenti energia elettrica, con sede in comune di Casteldelci (Pesaro), frazione Senatello, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, provvede alla restituzione al Consorzio utenti energia elettrica dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'ENEL secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(4650)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1979.

Modificazione alla convenzione stipulata in data 24 aprile 1978 fra la Cassa depositi e prestiti e la Banca d'Italia per l'espletamento del servizio finanziario relativo all'emissione delle cartelle di credito comunale e provinciale 10 % - 1977-1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto del 13 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 6 luglio 1978, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata il 24 aprile 1978 fra la Cassa depositi e prestiti e la Banca d'Italia per l'espletamento del servizio finanziario relativo all'emissione di cartelle di credito comunale e provinciale 10% - 1977-1987;

Visto che fra gli istituti interessati è stata convenuta la modifica dell'art. 1 della citata convenzione nel senso che le somme occorrenti per il servizio finanziario anzidetto vengano messe a disposizione della Banca d'Italia con mandato emesso a suo favore entro il 27 dicembre di ogni anno ed esigibile il 2 gennaio dell'anno successivo (nota di detta Banca n. 131649 del 6 aprile 1979, allegata al presente decreto);

Decreta:

E' approvata la modifica della convenzione in data 24 aprile 1978 di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1979, Registro n. 25 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 92

(5650)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1979.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Carlo Erba, in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 274 in data 29 luglio 1955, la ditta S.p.a. Carlo Erba fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica in Milano, via Imbonati, 24, preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina;

Vista la lettera in data 25 luglio 1977, con la quale la ditta rinuncia alla citata autorizzazione per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica, in comune con altra ditta, alla ditta S.p.a. Carlo Erba l'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Imbonati, 24, concessa con decreto A.C.I.S. n. 274 in data 29 luglio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 5 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5187)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prodotti e Metodi S.r.l., in Firenze.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di prodotti antiruggine di origine e provenienza Svezia la ditta Prodotti e Metodi S.r.l. di Firenze ha effettuato un pagamento anticipato di SW.Kr. 93.948,05 di cui al mod. *B*-Import n. 7396301 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Firenze in data 22 marzo 1978;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 23 maggio ed il 2 giugno 1978 con un ritardo, quindi, di due-dodici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/53430 del 22 settembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo a difficoltà di assorbimento del prodotto sul mercato, nonché a carenze di spazio nei depositi per la notevole consistenza della giacenza;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 30 giugno 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prodotti e Metodi S.r.l. di Firenze mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze nella misura del 5% di SW.Kr. 91.563,25 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4645)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti 10% - 1979-1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1977, con il quale è stata autorizzata l'emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti 10% - 1977-1987, fino alla concorrenza di nominali lire 7.500 miliardi, in corrispondenza della concessione di prestiti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62;

Osservato che, a norma dell'art. 7 della legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843, le citate disposizioni del decreto-legge n. 2 anzidetto sono state estese anche alle anticipazioni accordate dal sistema bancario a comuni e province per somministrazione di fondi ad aziende di trasporto costituite sotto forma di società per azioni, delle quali l'ente locale sia azionista unico o di maggioranza;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 23 aprile 1979;

Decreta:

Art. 1.

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti ha facoltà, nell'ambito dell'emissione autorizzata col decreto 22 aprile 1977

citato nelle premesse e nel limite di importo ivi previsto, di emettere, anche in più riprese, cartelle al prezzo di L. 87,55 per ogni cento lire di capitale nominale, in corrispondenza della concessione di prestiti fino a dieci anni ai comuni ed alle province richiedenti ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 maggio 1977, n. 62.

Le cartelle fruttano l'interesse annuo del dieci per cento, decorrente dal 1° gennaio 1979 e pagabile posticipatamente ogni anno a partire dal 1° gennaio 1980; per il 1979, l'interesse è calcolato sul capitale nominale iniziale dei titoli e, per gli anni successivi, sul capitale nominale residuo al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'ammortamento delle cartelle è effettuato in un periodo di dieci anni decorrenti dal 1° gennaio 1979, mediante rimborso annuale di un decimo del capitale nominale iniziale dei titoli.

E' data facoltà alla sezione autonoma anzidetta di procedere al rimborso anticipato delle cartelle dalla data resa nota con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Le dichiarazioni provvisorie delle cartelle considerate nel presente decreto possono essere stampate anche su carta non filigranata.

Art. 3.

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si applicano alla presente emissione le norme del ripetuto decreto ministeriale 22 aprile 1977, sostituendosi le date del 1° gennaio, 31 gennaio e 1° ottobre 1978, contenute negli articoli 4, secondo comma e 5, primo e ultimo comma del decreto stesso, con quelle, rispettivamente, del 1° gennaio, 31 gennaio e 1° ottobre 1980.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1979
Registro n. 25 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 4

(5649)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Modificazione alla denominazione della società « Stas fiduciaria S.p.a. », in Trento, in « Fiduciaria del Trentino-Alto Adige S.p.a. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme d'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1978, con il quale la società « Stas fiduciaria S.p.a. », con sede in Trento, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 30 ottobre 1978 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Fiduciaria del Trentino-Alto Adige S.p.a. », nonchè la successiva comunicazione-istanza del 13 dicembre 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla conseguente variazione del citato decreto ministeriale 14 giugno 1978;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto 14 giugno 1978 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società « Stas fiduciaria S.p.a. », con sede in Trento, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Fiduciaria del Trentino-Alto Adige S.p.a. ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il citato decreto 14 giugno 1978, si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(4614)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1979.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Norimberga Maeci vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società di assicurazioni « Norimberga Macci Vita » S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla « Norimberga Macci Vita » S.p.a., con sede in Milano:

tariffa 1 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 2 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 3 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 21 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 22 relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 23 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a quell'epoca;

tariffa 11 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 12 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa 13 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 14 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 13 m relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 14 m relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 13 mc relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo non limitato, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, per collettive o da abbinare ad altre tariffe, escluse le temporanee;

tariffa 11-c/10 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 15 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 16 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

condizioni di polizza per le assicurazioni « vita intera »;

opzioni al termine del pagamento dei premi per l'assicurazione « vita intera a premio temporaneo »;

opzioni alla scadenza nelle assicurazioni di « tipo misto »;

condizioni particolari per l'assicurazione temporanea a capitale crescente del 10% dal secondo anno;

condizioni di carenza per esonero pagamento premi in caso di invalidità totale e permanente.

Roma, addì 21 maggio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(5514)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, in Bernalda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5567)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Saiwa, in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tre partite di fiocchi di patate, di origine e provenienza Francia, la ditta Saiwa, corso Garibaldi 161/r, Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 96.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4641451 del 4 agosto 1975, di F.F. 96.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4642654 del 19 novembre 1975 e di F.F. 96.000 di cui al modello *B*-Import n. 4643057 del 9 dicembre 1975, rilasciati dalla sede di Genova della Banca commerciale italiana;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Genova rispettivamente il 14 aprile 1976, il 26 marzo 1976 ed il 14 aprile 1976 con ritardi, quindi, di giorni duecentoventiquattro, novantotto e ottantasette rispetto alla scadenza degli impegni valutari assunti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340844 del 22 dicembre 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato determinato da circostanze di carattere meramente aziendale ovvero da difficoltà economiche in cui venne a trovarsi la Saiwa negli anni 1975 e 1976;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 17 agosto 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Saiwa di Genova mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova nella misura del 5% di F.F. 288.000 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(5231)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Claudio Bolzoni, in Pizzighettone.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione e la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle tra-

sgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 200 pneumatici per autocarri ed autobus, di origine italiana e provenienza Svizzera la ditta Claudio Bolzoni ha effettuato un pagamento anticipato di lire italiane 20.580.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5763654 rilasciato dalla Banca popolare di Cremona in data 2 marzo 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Cremona il 14 dicembre 1976 per lire italiane 19.756.800 ed il 25 maggio 1977 per Lit. 823.200 con ritardi, quindi, di duecentoventisei e trecentottantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotte dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 907/45431 del 21 febbraio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli alla difficoltà di immagazzinaggio della merce;

Considerato che tali fatti non possono neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 5 settembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione poichè si ha ragione di ritenere che la ditta importatrice abbia richiesto alla controparte estera di rinviare la spedizione della merce in quanto, sebbene sulla fattura la consegna fosse prevista per il mese di marzo 1976, l'intera partita risulta inviata derettamente qualche giorno prima della sua nazionalizzazione (giusta quanto risulta dalle lettere di vettura);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Claudio Bolzoni mediante fidejussione della Banca popolare di Cremona nella misura del 5% di Lit. 20.580.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(5233)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, in Bernalda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera);

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera), è prolungata fino al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5568)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, in Bernalda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera);

Visti i decreti ministeriali 23 maggio 1979 e 24 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza:

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera), è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5569)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E. Marelli & C., in Milano, stabilimento in Sesto San Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. E. Marelli & C., con sede in Milano e stabilimento a Sesto San Giovanni (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E. Marelli & C., con sede in Milano e stabilimento a Sesto San Giovanni (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 giugno 1978 al 5 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5573)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scivar, in Foggia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Scivar di Foggia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scivar di Foggia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 dicembre 1977 al 23 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5570)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E. Marelli & C., in Milano, stabilimento in Sesto San Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. E. Marelli & C., con sede in Milano e stabilimento a Sesto San Giovanni (Milano);

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 giugno 1978 al 5 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E. Marelli & C., con sede in Milano e stabilimento a Sesto San Giovanni (Milano), è prolungata fino al 5 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5574)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scivar, in Foggia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Scivar di Foggia;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 dicembre 1977 al 23 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scivar di Foggia, è prolungata fino al 23 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5571)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1977;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1978, 5 settembre 1978, 4 novembre 1978 e 5 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5564)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei, in Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Viste le delibere del CIPI in data 24 febbraio 1978 e 14 aprile 1978, concernenti l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Ib-Mei di Asti;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 23 maggio 1977;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1978, 6 luglio 1978, 31 ottobre 1978 e 7 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5565)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Spida, in Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 20 luglio 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Spida di Catania;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 30 maggio 1977;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Spida di Catania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Sicilia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Spida di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5563)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 15 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1976, 24 novembre 1976, 20 aprile 1977, 4 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 26 giugno 1978, 9 settembre 1978, 9 ottobre 1978, 4 dicembre 1978 e 7 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5562)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E. Marelli & C., in Milano, stabilimento in Sesto San Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. E. Marelli & C., con sede in Milano e stabilimento a Sesto San Giovanni (Milano);

Visti i decreti ministeriali 29 maggio 1979 e 30 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 giugno 1978 al 5 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E. Marelli & C., con sede in Milano e stabilimento a Sesto San Giovanni (Milano), è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5575)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scivar, in Foggia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Scivar di Foggia;

Visti i decreti ministeriali 29 maggio 1979 e 30 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 dicembre 1977 al 23 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scivar di Foggia, è prolungata fino al 23 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5572)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1979.

Assegnazione al comune di Chiavari di un segretario generale di classe 1ª/B.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Chiavari in data 11 maggio 1979, intesa ad ottenere l'assegnazione a detto comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Constatato che il comune di Chiavari è stato riconosciuto sede di stazione di cura, soggiorno e turismo con decreto del Capo del Governo in data 25 aprile 1929 e che l'attività turistica per esercizi, attrezzatura e flusso turistico è di rilevante entità ed ha registrato negli ultimi venti anni notevole sviluppo;

che il comune di Chiavari oltre ad essere sede di importanti uffici pubblici è centro di numerose attività commerciali ed artigiane, è dotato dal 1975 di un porto turistico particolarmente attivo;

Considerato che sussistono le condizioni previste per la richiesta assegnazione;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Chiavari un segretario generale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto di Genova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 giugno 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(5530)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1979, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 22 maggio 1979, nel dispositivo dove è scritto: «*Maigeri* dott. Enzo,...», leggasi: «*Malgeri* dott. Enzo,...».

(5654)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Termoli

Con decreto 18 ottobre 1978, n. 71656, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 1330 riportato in catasto al comune di Termoli (Campobasso) al foglio 54, particella 154.

(5455)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti due punzoni recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente.

Provincia di Varese:

bollatura dei metalli preziosi, recanti «42-VA»: Bernacchi Italo, in Gallarate, via Covetta, 8.

(5536)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di contabilità di Stato, di geografia economica, di diritto commerciale e di statistica (raddoppio) presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) contabilità di Stato;
2) geografia economica;
3) diritto commerciale;
4) statistica (radoppio),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovrano presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5700)

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad acquistare un complesso immobiliare

Con decreto del prefetto della provincia di Genova, 30 aprile 1979, n. 278/*P*, l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad acquistare dalla Società Adolfo Sutter, al prezzo di L. 1.200.000.000, il complesso immobiliare sito in Genova-Sturla alla confluenza tra il viale Combrano e via Brigata Salerno.

(5658)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Apice

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1978, n. 561, registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1979, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 25, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Apice (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 10 luglio 1981.

(5368)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Sasso Marconi, Monzuno, Casalecchio di Reno, Castel San Pietro Terme, Forlì, Fidenza, S. Lazzaro di Savena e Zola Predosa.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 27 marzo 1979, n. 1138 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3494/3357 nella seduta del 9 maggio 1979): comune di Sasso Marconi (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 31 gennaio 1977, n. 17);

deliberazione 27 marzo 1979, n. 1142 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3498/3314 nella seduta del 9 maggio 1979: comune di Monzuno (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 23 febbraio 1978, n. 4);

deliberazione 27 marzo 1979, n. 1145 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3501/3370 nella seduta del 9 maggio 1979): comune di Casalecchio di Reno (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 15 giugno 1977, n. 97);

deliberazione 27 marzo 1979, n. 1146 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3502/3371 nella seduta del 9 maggio 1979): comune di Castel S. Pietro Terme (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 5 aprile 1978, n. 67);

deliberazione 27 marzo 1979, n. 1147 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3503/3372 nella seduta del 9 maggio 1979): comune di Forlì (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 25 luglio 1977, n. 357);

deliberazione 10 aprile 1979, n. 1215 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3532/3409 nella seduta del 10 maggio 1979): comune di Fidenza (Parma) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 maggio 1978, n. 164);

deliberazione 10 aprile 1979, n. 1216 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3533/3394 nella seduta del 10 maggio 1979): comune di S. Lazzaro di Savena (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 26 aprile 1978, n. 42 e 3 maggio 1978, n. 43);

deliberazione 10 aprile 1979, n. 1217 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3534/3395 nella seduta del 10 maggio 1979): comune di Zola Predosa (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 2 giugno 1977, n. 153).

(5244)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare), registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano e, se in possesso di diploma di istituto medio di secondo grado, fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

1) i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica ed i marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, che abbiano almeno due anni di anzianità di grado alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) i sergenti maggiori in servizio permanente ed i sergenti degli stessi ruoli e categoria di cui al precedente n. 1) che abbiano compiuto 12 anni di servizio militare e siano in possesso di uno dei seguenti diplomi: di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri; di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola europea, di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508 di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso, debbono:

1) non aver superato il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente i candidati non superino il 40° anno di età alla data del presente decreto;

2) aver tenuto sempre buona condotta civile e morale;

3) essere in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato da ufficiale in servizio permanente effettivo, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduati nelle tre seguenti categorie 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Stante il termine perentorio di invio al Ministero, le domande dovranno essere trasmesse, a cura dei candidati, direttamente al Ministero stesso. Incombe però ai candidati l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso;

l'eventuale diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, specificandone i motivi.

I candidati dovranno altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due scelte fra quelle precisate al successivo art. 7).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comando del Corpo, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine stabilito.

Art. 5.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà a richiedere ai comandi competenti un rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 6.

La commissione d'esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) prove scritte obbligatorie:

amministrazione e contabilità generale dello Stato;
computisteria e ragioneria;

b) prove orali obbligatorie:

amministrazione e contabilità generale dello Stato;
computisteria e ragioneria;
elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo;
economia politica e scienza delle finanze;

c) prove orali facoltative:

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, alle ore otto dei sottonotati giorni:

28 *novembre* 1979: *amministrazione e contabilità generale dello Stato;*
29 *novembre* 1979: *computisteria e ragioneria.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e formulerà, per ciascuna prova, tre temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte il tema che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unito programma. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

I lavori e la bozza dovranno essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta fornita dalla commissione e portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione stessa.

I candidati, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, metteranno il lavoro, la bozza ed i fogli non utilizzati nella busta grande. Scriveranno il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiuderanno nella busta piccola. Porranno, quindi, anche la busta piccola nella grande che sarà chiusa e consegnata al presidente della commissione o a chi ne fa le veci, che apporrà trasversalmente sulla busta, la propria firma e la data della consegna, in modo che risulti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova è stabilita di massima negli allegati programmi; il punto di merito, nelle singole materie, sarà espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito l'idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato, in ogni singola prova, un punto non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino alla visita medica o ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato con esito positivo la visita medica di cui all'art. 3, dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta da parte della suddetta amministrazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di merito, conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 9.

Non saranno considerati utili quei documenti che pervenissero dopo il termine stabilito.

I concorrenti di cui sopra dovranno, altresì, far pervenire entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti, che conferiscono a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 9.

La formazione della graduatoria di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, sarà formata sommando:

a) i punti di merito espressi in ventesimi ottenuti in ciascuna prova di esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato coefficiente 5;
prova scritta di computisteria e ragioneria coefficiente 5;
prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato coefficiente 5;
prova orale di computisteria e ragioneria coefficiente 5;
prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo coefficiente 4;
prova orale di economia politica e scienza delle finanze coefficiente 3;

b) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella prima categoria ottimo; 2 punti per i candidati classificati nella seconda categoria buono. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria sufficiente;

d) fino a 5 punti che verranno attribuiti in ragione di un punto per ciascuno degli anni di servizio militare prestato oltre il minimo prescritto per la partecipazione al concorso, sulla base delle risultanze della copia aggiornata del foglio matricolare.

Tale documento sarà richiesto d'ufficio dal Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione;

e) fino a 5 punti che la commissione, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione, in rapporto alle funzioni di ufficiale di amministrazione.

A parità di merito di applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di marescialli o sergenti maggiori:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

b) se trattasi di sergenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che rivestono il grado di sergente maggiore o sergente, dovranno, inoltre, far pervenire il diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno, altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

I vincitori dovranno, altresì, presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere, anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri Enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 11.

Il Ministro della difesa può, con decreto motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 12.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione, sarà conferita ai concorrenti dichiarati idonei in ordine di merito, nel limite dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso, sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero ritenga opportuno istituire un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 della classifica riportata alla fine del corso suddetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1979
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 34

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

a) PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE:

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

Computisteria ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

b) PROVE ORALI OBBLIGATORIE:

Computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa).

Elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa).

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa).

Economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa).

c) PROVE ORALI FACOLTATIVE:

Lingue estere limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

Computisteria e ragioneria

Computisteria:

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiali, assegno circolare e bancario, etc.

Cambio: generalità, quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati: principali specie. Modi di quotazione dei titoli; principali operazioni su titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Trasporti aerei: generalità. Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Tariffa dei trasporti aerei.

Ragioneria:

La ragioneria e il suo oggetto. L'azienda. Classificazione delle aziende.

Patrimonio e i suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali.

Gli inventari:

La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazione patrimoniale; costi e ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazioni. Libri contabili.

Sistemi di scrittura e metodi di rilevazione.

Il conto: oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile.

La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito.
Apertura dei conti e scritture di esercizio.
Bilanci di verificazione e situazione dei conti.
Scritture di assestamento e di epilogo.
Chiusura dei conti.
Il giornal-mastro.
Le scritture semplici (partita semplice).
Rilevazione extra-contabile.
Le società commerciali: classificazione - disposizione di legge. Scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento dei cespiti, alla formazione delle riserve, alla rilevazione ed al riparto degli utili, alle variazioni del capitale sociale, allo ammortamento finanziario, ai prestiti obbligazionari.
Il bilancio delle società: scopo, contenuto e forme.
I finanziamenti.
Le aziende di erogazione: nozioni generali. Tipi principali. Patrimonio ed inventari - Gestione - Fase delle entrate e delle uscite - Bilancio di previsione. Rendicontó.
La cessione, la trasformazione, la fusione e la liquidazione d'impresa.

Elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo

Diritto privato:

Le norme regolatrici della vita sociale; in particolare delle norme giuridiche e loro caratteri.
Diritto pubblico e diritto privato - Rapporto giuridico; istituto giuridico; sistema giuridico e ordinamento giuridico.
Fonti delle norme giuridiche - Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio.
Interpretazione delle norme giuridiche.
Il rapporto giuridico ed i suoi elementi - Diritto oggettivo e diritto soggettivo; persona fisica e persona giuridica.

Atto giuridico e negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali del negozio giuridico - Invalidità del negozio giuridico - Nullità ed annullabilità. La rappresentanza.
Obbligazioni - Concetto, elementi, fonti. Modificazioni oggettive e soggettive delle obbligazioni; estinzione delle obbligazioni.
Diritti reali - Caratteri e categorie dei diritti reali. Le cose ed i beni - La proprietà. Funzione sociale della proprietà; modi di acquisto della proprietà; azioni a difesa della proprietà.

Comunione e comproprietà.
Diritti reali di godimento. Enfiteusi, superficie, usufrutto uso, abitazione, servitù prediali - Diritti reali di garanzia - Ipoteca, pegno.
Il contratto - Definizione, elementi essenziali del contratto - Interpretazione, effetti, cessione, rescissione e risoluzione del contratto.
Contratti particolari: la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.
Diritto di famiglia: nozioni generali.
Successione legittima e successione testamentaria: nozioni fondamentali.
L'imprenditore, l'impresa, l'azienda; nozioni generali.
Le società: concetto, requisiti, distinzioni.
La cambiale, il vaglia cambiario, l'assegno bancario, il vaglia bancario, l'assegno circolare.

Diritto costituzione ed amministrativo:

Lo Stato generale - Le forme dello Stato - Lo Stato italiano e sue vicende costituzionali. Lo Stato italiano come stato di diritto. La Costituzione della Repubblica italiana.
Il Presidente della Repubblica: elezione, attribuzioni, prerogative.
Il Parlamento - Struttura e funzioni.
Il Governo - Il Presidente del Consiglio - I ministri.
La Corte costituzionale: composizione, finalità, attribuzioni.
La magistratura e la funzione giurisdizionale.
Il Consiglio superiore della magistratura.
L'ordinamento amministrativo dello Stato - Nozioni della pubblica amministrazione - Organi della pubblica amministrazione e loro elementi.
L'amministrazione diretta centrale ed i suoi organi.
Gli organi consultivi - Consiglio di Stato - Avvocatura dello Stato - Consiglio nazionale della economia e del lavoro - Organi consultivi speciali.
L'amministrazione diretta locale; statale ed autarchica.
Enti autarchici territoriali - Regioni - Provincie - Comuni.
L'atto amministrativo - Distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo.

I ricorsi amministrativi, il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
I tribunali amministrativi regionali. Il Consiglio di Stato
La Corte dei conti, come organi giurisdizionali.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico ed i beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.
I contratti dello Stato in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati d'oneri. Funzioni consultive in materia di contratti del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato. Stipulazione e approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazione diretta e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

La gestione finanziaria. Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio suppletivo. L'esercizio provvisorio.

Sistemi e metodi di scritture nell'amministrazione dello Stato. Il sistema informativo R.G.S.

Bilancio di previsione. Il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, contenuto, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. Aggiunte e variazioni al bilancio. Le nuove e maggiori spese.
La gestione dei residui. L'annullamento dei crediti inesigibili. I residui passivi. La perenzione amministrativa. La prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.
Le entrate dello Stato: nozione e classificazione. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti della riscossione e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse. Forme speciali di pagamento. Le norme generali sull'emissione e l'intestazione dei titoli di spesa. Smarrimento e distribuzione dei titoli di spesa. Le ritenute sui pagamenti Sostituto di imposta.
Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali. Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Formazione, parificazione, esame ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Rendimento dei conti. I conti amministrativi in generale. I conti amministrativi delle entrate. I rendiconti degli agenti della riscossione. I conti amministrativi delle spese. I rendiconti dei funzionari delegati. I conti amministrativi delle Tesorerie. I conti amministrativi dei consegnatari di materie.

I conti giudiziali. Gli agenti contabili dello Stato e la resa del conto giudiziale. I conti degli agenti della riscossione. I conti dei consegnatari delle materie. I conti dei tesorieri. Le cauzioni.

La responsabilità nell'amministrazione dello Stato. Responsabilità patrimoniale: amministrativa, contabile, civile verso terzi.
Organizzazione finanziaria. La ragioneria generale dello Stato. Ordinamento e attribuzioni. Il ragioniere generale dello Stato. Il consiglio dei ragionieri.

Le ragionerie centrali: attribuzioni. Vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione delle spese dello Stato.

La Direzione generale del tesoro. Le Direzioni provinciali del tesoro. La tesoreria centrale e la tesoreria provinciale.

Il movimento dei fondi. I vaglia del tesoro. I buoni ordinari del tesoro. I conti correnti e le contabilità speciali. I depositi. Il servizio del portafoglio. Il contabile del portafoglio.

I controlli nell'amministrazione dello Stato. La Corte dei conti. Funzioni di controllo, amministrative e giurisdizionali.

La giurisdizione della Corte dei conti, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni di condanna della Corte dei conti, la esecuzione delle decisioni di condanna.

Economia e scienza delle finanze

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamento: fini e mezzi.
L'attività economica e la scienza economica. Il metodo della scienza economica. I bisogni economici e loro caratteristiche.
Classificazione dei bisogni.

I beni economici: concetto e caratteristiche. Classificazione dei beni economici.
L'utilità. Legge di decrescenza dell'utilità. Utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali e ponderate. Le curve di indifferenza.
La produzione. I fattori della produzione. Posizione di equilibrio del produttore. Il costo di produzione.
Consumo e risparmio. La propensione al consumo.
Lo scambio e la teoria del prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.
Il reddito in microeconomia. L'interesse, la rendita, il salario e il profitto.
La moneta: concetto e funzioni: Il valore della moneta. I sistemi monetari. La legge di Grasham. La moneta cartacea. L'inflazione e il corso forzoso. I sistemi monetari recenti. Gli accordi di Bretton Woods: loro esiti.
Il credito e il sistema bancario: in particolare le banche di deposito e sconto e gli istituti di emissione. Il sistema bancario italiano e il mercato monetario e finanziario.
Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il mercato comune europeo.
Gli operatori globali del sistema economico. Il reddito in microeconomia. Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto. Domanda e offerta globale. La propensione al consumo e la propensione agli investimenti. La preferenza per la liquidità.
Le fluttuazioni economiche e lo sviluppo economico.
La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Scienza delle finanze: Economia finanziaria e diritto finanziario. I bisogni pubblici e loro caratteristiche. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche e in particolare gli effetti delle spese militari.
Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati.
Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi quasi privati: prezzi pubblici e politici. I contributi. Tasse e imposte: concetto, elementi e classificazione.
La ripartizione giuridica, tecnica ed economia delle imposte.
Cenni sulla finanza funzionale: fiscal policy e deficit spending.
Il sistema tributario italiano. L'imposizione diretta: ILOR e INVIM, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'imposizione indiretta: imposta di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (IVA); imposte di fabbricazione e dazi doganali; i monopoli fiscali.
L'imposizione straordinaria; imposte straordinarie, prestiti pubblici. Cenni sulla finanza locale.
Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

Lingue estere

Il candidato dovrà dar prova di sapere parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, francese, tedesca e spagnola.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto (1) . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . in servizio presso . . . . . . residente a . . . . . numero di codice postale (2) . (provincia di . . . . .) via . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 giugno 1979.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole), con diritto agli aumenti dei limiti di età (3);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comuni di (4) . . . . . .;
di non aver riportato condanne penali (5) . . . .;
di essere in possesso del segunte titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . nell'anno (6) . . .;
di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . . .;
di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .
Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (8) . . . .

(1) Indicare grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere con quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.
(2) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.
(3) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole, occorre precisare il numero dei figli viventi. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.
(4) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.
(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.
(6) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.
(7) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissario aeronautico - ruolo amministrazione.
(8) Firma del capo ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

(5374)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sei posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di economia e commercio:
istituto di tecnica aziendale . . . . . . posti 1

Facoltà di agraria:
istituto di industrie agrarie . . . . . . » 1
istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee » 1

Facoltà di farmacia:
istituto di botanica farmaceutica . . . . . » 1
cattedra di farmacologia e farmacognosia . . » 1

Rettorato:
servizi generali . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.
Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(5635)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di architettura:

istituto di critica dell'architettura e progettazione posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in architettura

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successvio alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(5636)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di calcoli numerici . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(5642)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(5637)

Concorso a quindici posti di coadiutore amministrativo presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Trieste.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle Università di recente istituzione o di enti convenzionati con le Università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università di Trieste, piazzale Europa n. 1.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(5638)

Concorso a due posti di coadiutore amministrativo presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto concorso pubblico, per titoli, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Trieste.

Uno dei due posti di cui al presente avviso è riservato ad appartenenti alla categoria degli orfani o vedove di guerra; il secondo di detti posti è riservato ad un privo della vista, abilitato alle funzioni di centralinista telefonico. Per quest'ultimo posto valgono le norme speciali vigenti in materia (legge numero 594/57, legge n. 778/60, legge n. 155/65, legge n. 231/67).

Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge n. 808/77, qualora non sia possibile procedere al conferimento di tali posti alle categorie riservatarie indicate, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado. Per l'aspirante al posto riservato alla categoria dei privi della vista, si prescinde dal titolo di studio purchè lo stesso sia in possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge n. 594/77. Per lo stesso aspirante il limite massimo di età è fissato in anni 50.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(5639)

Concorso a cinque posti di bidello presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a cinque posti di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle Università e istituti di istruzione universitaria presso la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, istituita presso l'Università degli studi di Trieste.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle Università di recente istituzione o di enti convenzionati con le Università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al presente concorso, dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(5640)

Concorso ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli, ad un posto di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Pavia.

Il concorso è riservato a coloro che appartengono alle seguenti categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482:

invalidi di guerra;
invalidi civili di guerra;
invalidi per servizio;
invalidi del lavoro;
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro;
invalidi civili;
sordomuti.

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova n. 65.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(5641)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto anestesista;
un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(1951/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(1974/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(1970/S)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente ostetrico;
un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(1955/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(1955-bis/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(1977/S)

OSPEDALE DI MORTARA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di broncopneumotisiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un un posto di aiuto di broncopneumotisiologia presso l'ospedale « Asilo Vittoria ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mortara (Pavia).

(1971/S)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Massa (Massa Carrara).

(1969/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA STELLA » DI ORVIETO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Orvieto (Terni).

(1975/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di aiuto di odontostomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(1976/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « F. TRABATTONI - G. RONZONI » DI SEREGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seregno (Milano).

(1956/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791690)